

AVV. STEFANO CORSI  
V.le G. D'Annunzio n. 142 – 65127 – Pescara  
Tel: 0854549393 – Fax: 0854549377

Spett.le  
COMUNE di TERAMO  
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Gussago  
dell'Avvocatura Comunale  
c/o Residenza Civica  
Via Carducci n. 33  
64100 TERAMO

Spett.le  
RUZZO RETI S.p.A.  
rappresentata e difesa  
dall'avv. Giovanni Di Bartolomeo  
c/o avv. Giovanni Di Bartolomeo  
Via Conte di Ruvo n. 28  
65127 PESCARA

Gent.mi  
avv. ALESSIA COGNITTI, dott. ANTONIO  
FORLINI e dott. ALFREDO GROTTA  
rappresentati e difesi  
dagli avv.ti Gaetano Biocca e Fabio Caprioni  
c/o avv. Gaetano Biocca  
Via Stazio n. 22  
64100 TERAMO.

*racc. a/r*

Pescara, li 25.10.2019

**O G G E T T O: COMUNE di TERAMO / RUZZO RETI S.p.A. / avv. ALESSIA COGNITTI, dott. ANTONIO FORLINI e dott. ALFREDO GROTTA – Giudizio Arbitrale – Comunicazione del lodo sottoscritto in data 24.10.2019.**

Nella qualità di segretario del Collegio Arbitrale, provvedo a comunicarVi, mediante spedizione in originale bollato, il lodo sottoscritto in data 24.10.2019 dai componenti del Collegio.

Distinti saluti.

  
(avv. Stefano Corsi)

*All.to: c.s.*

*p 28/10/19*

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

costituito come da verbale del 1° luglio 2019 e composto dai signori:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - dott. Angelo Zaccagnini | Presidente |
| - avv. Giulio Cerceo      | Arbitro    |
| - avv. Carlo Montanino    | Arbitro    |

ha pronunciato, in conferenza personale, il seguente

**LODO**

nella controversia introdotta con domanda di arbitrato notificata in data tra l'11 ed il 28 marzo 2019 e vertente

t r a

**COMUNE di TERAMO** (C.F.: 00174750679), in persona del Sindaco *p.t.*, dott. Gianguido D'Alberto, in esecuzione di deliberazione di G.C. n. 73 dell'11.3.2019 e della determinazione dirigenziale n. 320 del 11.3.2019, ed elettivamente domiciliato per la carica in Teramo alla Via Carducci n. 33, presso e nella Residenza Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Gussago dell'Avvocatura Comunale (C.F.: GSSLSN67C71L103D; alessandra.gussago@pec.avvocatiteramo.it; fax: 0861 324286), giusta procura in calce alla domanda di arbitrato;

e

**RUZZO RETI S.p.A.** (C.F.: 01522960671), in persona del Presidente del C.d.A., avv. Alessia Cognitti, con sede in Teramo alla Via Nicola Dati n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Bartolomeo (C.F.: DBRGNN60L29G141D), il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'utenza fax 085.4540650 ed all'indirizzo pec avvgiovannidibartolomeo@puntopec.it e presso il suo studio sito in Pescara alla Via Corte di Ruvo n. 28, elettivamente domiciliata presso il detto studio giusta mandato su foglio a parte in calce alla memoria di risposta in arbitrato del 29.3.2019;

nonché

avv. **ALESSIA COGNITTI**, (C.F.: CGNLSS74H43L103J), dott. **ANTONIO FORLINI**, (C.F. FRLNTN60S23L103Y) e dott. **ALFREDO GROTTA**, (C.F.: GRTLDR78D2L103X), tutti rappresentati e difesi dagli

A large, stylized handwritten signature is present on the right side of the page, with the initials 'Ce' written below it.

avv.ti Gaetano Biocca (C.F.: BCCGTN64P27L103V) e Fabio Caprioni (C.F.: CPRFBA88P12L103J) – PEC gaetano.biocca@pec.studiolegalebiocca.it – fabiocaprioni@pec.buffetti.it, i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'utenza fax 0861 244260 ed all'indirizzo pec gaetano.biocca@pec.studiolegalebiocca.it, ed elettivamente domiciliati in Teramo alla Via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Biocca, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla memoria di risposta;

### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E FATTI RILEVANTI

Il COMUNE di TERAMO con domanda di arbitrato datata 11.3.2019 – notificata alla RUZZO RETI S.p.A. e personalmente ai suoi amministratori tra l'11 ed il 28.3.2019 – ha impugnato la delibera assembleare del 1.12.2018 e la determinazione 21.11.2018 del CdA con cui è stata convocata la detta assemblea, per conseguire la dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento per illegittimità.

Dall'atto introduttivo e dalla documentazione depositata risulta in sintesi quanto segue.

Il COMUNE di TERAMO è socio – al pari di numerosi altri Comuni del Comprensorio ATO Teramano – della convenuta RUZZO RETI S.p.A. con sede in Teramo. Quest'ultima società è stata costituita, con esclusiva partecipazione dei Comuni interessati, secondo il modello *in house providing* ai fini di quanto previsto dall'art. 16 D. Leg.vo 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), per la gestione del servizio idrico integrato, comprese le reti e la gestione delle infrastrutture e del patrimonio strumentale conferito da tutti i Comuni soci.

Lo Statuto societario, datato 13.3.2017, aggiornato alle disposizioni del D. Leg.vo 175/2016 cit., tra le varie previsioni, all'art. 31 contiene una clausola compromissoria del seguente tenore letterale: "*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre*

*arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società... ”.*

Con propria determinazione del 21.11.2018 il CdA della RUZZO RETI, nel preannunciare le dimissioni dei propri componenti ebbe a convocare l'assemblea della società per il 30.11.2018 in prima convocazione e per il 1.12.2018 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 1) dimissioni presidente e componenti del consiglio di amministrazione; 2) nomina presidente e componenti del consiglio di amministrazione; 3) emolumenti amministratori; 4) varie ed eventuali.


Il giorno 1.12.2018 si è tenuta l'assemblea che, a seguito delle dimissioni dei componenti in carica, ha rinnovato l'organo amministrativo in composizione collegiale nominando gli stessi dimissionari: avv. Alessia COGNITTI; dott. Antonio FORLINI e dott. Alfredo GROTTA.

Dal verbale di assemblea, prodotto in atti dall'attore, si evince il dissenso manifestato – per vari profili – dal COMUNE di TERAMO, per mezzo del suo Sindaco presente per l'intera seduta.

Conseguentemente il socio dissenziente con la domanda di arbitrato – notificata alla RUZZO RETI e personalmente ai suoi amministratori tra l'11 ed il 28.3.2019 – ha impugnato la delibera 1.12.2018 per conseguire la dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento per asserita illegittimità per violazione:

--dell'art. 11 del D. Leg.vo 175/2016 e dell'art. 20 comma 1 dello Statuto. Norma quest'ultima, secondo cui, in linea con il citato art. 11, *“la società è amministrata da un amministratore unico ovvero, ove l'assemblea accerti la sussistenza dei presupposti eventualmente previsti dalla vigente normativa, da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque amministratori, ivi compreso il presidente.”*

--dell'art. 20 comma 4 dello Statuto il quale prevede: *“...se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori...”*

A large, stylized handwritten signature in black ink is located on the right side of the page. Below it, there are smaller initials, possibly 'Ca', also written in black ink.

--dell'art. 28 comma 3 dello Statuto e del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo per essere stato omesso l'invio preventivo all'ATO Teramano delle bozze di delibera, prima della loro adozione. Motivo di impugnazione, questo, riferito anche alla determinazione 21.11.2018 del CdA.

La domanda di arbitrato, quale atto introduttivo del giudizio, è stata notificata, come sopra precisato, anche personalmente agli amministratori avv. Alessia COGNITTI; dott. Antonio FORLINI e dott. Alfredo GROTTA evidenziandosi, da parte del Comune istante, la sussistenza di un conflitto di interessi di costoro in quanto animati dall'intento di conservare la carica, rispetto alla Società che, invece, ha interesse all'accertamento della regolarità legale del proprio deliberato. Sulla base di tale prospettazione l'attore ha avanzato richiesta di nomina di un curatore speciale alla società ai sensi dell'art. 78 comma 2 c.p.c.

Con distinti atti datati entrambi 29.3.2019 ed avvalendosi di diversi difensori, si sono costituiti la RUZZO RETI S.p.A. con l'avv. Giovanni DI BARTOLOMEO e, personalmente, i tre componenti del CdA con gli avv.ti Gaetano BIOCCA e Fabio CAPRIONI. I convenuti hanno contestato sotto diversi aspetti gli assunti attorei anche per quanto attiene il prospettato conflitto di interessi. Aspetti che si omette di richiamare, sia pure in sintesi, perché non funzionali alla decisione da assumere in questa fase.

In data 17.5.2019 il Presidente del Tribunale di Teramo (secondo le previsioni di Statuto e dell'art. 34, comma 2 D. Leg.vo 5/2003) a seguito di distinte istanze per la nomina di arbitri, l'una del 16.4.2019 (da parte del COMUNE di TERAMO) e l'altra dell'1.4.2019 (da parte della RUZZO RETI S.p.A.) notificate, rispettivamente, il 22 maggio ed il successivo 5 giugno, nominava arbitri (per entrambe le richieste) i sigg.ri: dott. Angelo ZACCAGNINI, magistrato ordinario in pensione, nonché l'avv. Carlo MONTANINO e l'avv. Giulio CERCEO, entrambi del Foro di Pescara.

A seguito della notifica agli arbitri dell'atto di nomina, con atto verbalizzato in data 1.7.2019 (comunicato a tutte le parti a mezzo PEC il 2.7.2019 dal Segretario appositamente nominato avv. Stefano CORSI del

Foro di Pescara) si è insediato il Collegio Arbitrale, stabilendo la sede in Pescara al Viale Gabriele D'Annunzio n. 142 (studio dell'avv. Giulio Cerceo) e – ai sensi dell'art. 101 c.p.c. - sulla base delle questioni poste dalle singole parti e di quelle rilevabili d'ufficio, ha sottoposto alle parti stesse – assegnando loro termine fino al 10.9.2019 – le seguenti questioni pregiudiziali, fissando nel contempo l'udienza del 25.9.2019, ore 18, per la comparizione e la decisione:

1) *Competenza incompetenza degli arbitri nei rapporti tra socio/società da una parte e amministratori dall'altra alla stregua del contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto;*

2) *Conflitto di interessi tra società ed amministratori e conseguente necessità (nella prospettazione del comune di Teramo) di nomina di un curatore speciale ex art. 78 e ss. c.p.c.*

Tutte le parti hanno depositato memorie.

All'udienza del 25.9.2019, tenutasi alla presenza dei difensori di tutte le parti che si sono riportati ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, il COMUNE di TERAMO ha reso esplicito verbalmente di aver introdotto nello scorso mese di Luglio (contestualmente, ma non è dato sapere esattamente con quali tempi e soprattutto quali notifiche siano intervenute preventivamente) altro identico giudizio dinanzi al Tribunale di L'AQUILA-sezione specializzata per le imprese, attualmente pendente e la cui prima udienza risulta fissata al 26.9.2019.

All'esito delle illustrazioni dei difensori il Collegio Arbitrale ha riservato la decisione sulle questioni pregiudiziali sottoposte al contraddittorio delle parti con il verbale-ordinanza del 1.7.2019 riunendosi – in prosieguo e alla presenza personale di tutti i suoi componenti ex art. 823 comma 1 c.p.c. - assumendo la deliberazione del lodo che segue.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la clausola compromissoria azionata esprime chiaramente l'opzione per l'arbitrato rituale.

Benché la difesa tecnica del COMUNE di TERAMO non abbia avanzato specifiche richieste in relazione alla riferita introduzione di altro

giudizio con identico oggetto dinanzi al Tribunale di L'AQUILA, è opportuno precisare che in relazione a tale circostanza non è dato sapere – in mancanza di idonea documentazione e di specifiche allegazioni– quale domanda sia stata introdotta con effetti di pendenza preventiva che l'art. 39 ult. comma c.p.c. ricollega alle notifiche.

Ad ogni buon conto è certo che, nell'assetto normativo vigente, tale circostanza non fa venir meno la competenza del Collegio Arbitrale a conoscere della legittimità della propria investitura verificando l'esistenza della clausola compromissoria che, come si vedrà, è da ritenere del tutto mancante nel rapporto COMUNE di TERAMO C/ gli amministratori.

E che così sia discende dalla chiara lettera dell'art. 819 ter c.p.c. il quale, nel disciplinare i *"rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria"*, espressamente prevede al comma 1: *"la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice..."*.

Il successivo comma 3, poi, quale norma di chiusura aggiunge: *"in pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato"*.

Vale pure premettere che la verifica della *potestas iudicandi*, come meglio si dirà in seguito, è questione *pregiudiziale di rito* che precede ogni altra sicchè in mancanza di clausola arbitrale o di compromesso è del tutto superfluo affrontare altre tematiche, anche di carattere processuale, essendo la questione pregiudiziale in esame idonea a definire il rapporto processuale attore / amministratori convenuti con effetti diretti sulla sua stessa instaurazione.

Il riferimento è all'istanza del COMUNE di TERAMO (fondata sul prospettato conflitto di interessi) con richiesta di nomina di un *curatore speciale* alla RUZZO RETI ai sensi dell'art. 78 c.p.c.. Vale rimarcare che, in sede procedimentale, questa e solo questa è l'area di possibile intervento dell'organo di giudizio con provvedimento di carattere ordinatorio sempre

revocabile ed insuscettibile di definitività. Infatti, è noto che il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, di cui trattano gli artt. 78 e ss. c.p.c. ha natura *processuale* (Cass. 22566/2015) essendo gli aspetti sostanziali (actio nullitatis a seguito di impugnativa dell'atto in conflitto, risarcimento dei danni etc.) riservati alla esclusiva iniziativa della parte interessata.

Ed infatti, ben diversa - per contenuti e norme di riferimento rinvenibili nel codice civile - è la disciplina del conflitto *sostanziale* di interessi tra rappresentante e rappresentato.


Ci si intende riferire sinteticamente e sul piano generale: all'art. 1394 c.c. per la fase negoziale e per le S.p.A. in fase deliberativa dei propri organi agli artt. 2373 e 2391 c.c. Norma quest'ultima che riguarda proprio gli amministratori. Le conseguenze ed i rimedi sono quelli previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 2391. Si tratta di disciplina del tutto diversa da quella di cui all'art. 78 c.p.c. e vanno evitate confusioni dei diversi piani di operatività.

Fatte tali precisazioni può affrontarsi la questione dirimente.

Come già precisato nelle premesse il COMUNE di TERAMO, quale socio dissenziente, ha ritenuto di impugnare la determinazione 21.11.2018 con cui il CdA ha convocato l'assemblea e la successiva delibera assembleare 1.12.2018 della RUZZO RETI S.p.A. che ha rinnovato il CdA, promuovendo il giudizio arbitrale sia nei confronti della Società che, personalmente, nei confronti dei suoi amministratori i quali ultimi hanno anche contestato la propria legittimazione passiva.

In ordine al coinvolgimento degli amministratori in questo giudizio va subito evidenziato in punto di diritto come siano - per quanto qui interessa - affermazioni pacifiche nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, così assurgendo a diritto vivente, quelle secondo cui:

1)---la funzione giurisdizionale sui diritti si esercita davanti ai giudici ordinari, essendo tuttavia consentito alle parti, nell'esercizio della propria autonomia, di derogare a tale regola agendo a tutela dei propri diritti davanti a giudici privati sulla base di scelte operate preventivamente con accordo scritto a pena di nullità (artt. 807 e 808 comma 1 c.p.c.);

A large, stylized handwritten signature in black ink is located on the right side of the page. Below it, there are smaller initials, possibly 'Cu', also written in black ink.



2)----sul piano ordinamentale anche costituzionale (artt. 102 e 24 Cost.) perciò, il ricorso all'arbitrato sarà legittimo e gli arbitri potranno svolgere la funzione giurisdizionale purché la deroga alla giurisdizione dello Stato sia consacrata da volontà concorde di tutte le parti e riguardi diritti disponibili. Difettando tali presupposti (inesistenza del compromesso o indisponibilità del diritto) deve ritenersi mancante la *potestas decidendi* e gli arbitri finiscono per trovarsi in una situazione che il giudice di legittimità definisce in termini di *usurpazione di potere* (Cass. 22083/2009 e 19994/2004) se essi svolgessero la funzione di giudizio;

3)----ne deriva che *l'autonoma scelta delle parti* opera come *presupposto* della facoltà delle parti stesse di far decidere e del potere degli arbitri di decidere controversie ad essi sottoposte nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento giuridico.

(Su tali aspetti e sulla natura giurisdizionale dell'arbitrato quale forma di giurisdizione ordinaria sostitutiva – per scelta di tutte le parti - di quella statale: v. Cass. SS.UU. 24153/2013; 23463/2016 e successive pronunce conformi; nonché Corte Cost. sent. 127/77 e 223/2013).

Ciò posto va ora rilevato come, nel caso che ci occupa, l'unica clausola che prevede la risoluzione arbitrale delle controversie insorte è quella dell'art. 31 dello Statuto societario datato 13.3.2017.

Detta clausola menzionando esclusivamente le controversie "tra i soci ovvero tra i soci e la società" espressamente prevede: "*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società...*".

E' quindi da escludere che, in forza di detta clausola, gli amministratori (che sono soggetti diversi dai soci) possano essere parti del promosso giudizio arbitrale e che gli arbitri nominati siano competenti ad esercitare funzioni giurisdizionali nei loro confronti.

Sulla base di tale realtà documentata e dei principi sopra ricordati, sottesi all'attuale assetto ordinamentale, ben si comprende perché:

----a) La questione concernente *l'inesistenza* o la nullità della convenzione giustificativa della "*potestas iudicandi*" degli arbitri è stata qualificata da Cass. SS.UU. n. 23463 del 18/11/2016 (da ultimo v. Cass. 5824/2019) come "*pregiudiziale di rito*", avendo rilievo quale *error in procedendo* e non come questione preliminare di merito involgente l'interpretazione della clausola e della sua portata;

----b) essa è rilevabile d'ufficio attenendo alla possibilità per il COMUNE di TERAMO di convenire gli amministratori personalmente dinanzi agli arbitri derogando al principio del giudice naturale. Correlativamente, la mancanza della clausola finisce per escludere in radice il potere degli arbitri a svolgere la funzione giudicante nei rapporti tra l'attore e gli amministratori, senza alcuna possibilità di sanatoria (Cass. 5824/2019 e 4156/2006 e, per ulteriori affermazioni: Cass. 19917/2017 e 2598/2006);

----c) né a diverse conclusioni può indurre l'art. 34, comma 4 D. Leg.vo 5/2003 che rende vincolante la clausola compromissoria per gli amministratori – benché essi non siano stati parti stipulanti dell'atto costitutivo che la contiene – in quanto la norma *presuppone* che la riferibilità della clausola compromissoria alle controversie insorte con gli amministratori sia espressamente prevista nel contratto sociale. Nel caso di specie essa **manca del tutto** sicché resta applicabile la sola regola generale che circoscrive l'ambito soggettivo di efficacia della clausola ai soli stipulanti.

Prevede infatti la citata disposizione:

comma 3. "*La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia*".

comma 4. "*Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro*".

Una sorta di adesione ad una clausola, esistente ma da altri definita, che discende implicitamente dalla postuma accettazione della carica di amministratori.

Per completezza di esame va a tal punto rilevato che in difetto di tale ultimo presupposto, l'art. 35 D. Leg.vo 5/2003 - espressamente definito *inderogabile* dal Legislatore - al comma 2 prevede la possibilità per il terzo di *intervenire solo volontariamente* ex art. 105 c.p.c.. Pertanto, deve escludersi che la parte che promuova il giudizio arbitrale possa, di propria iniziativa come nella specie, evocare in giudizio soggetti terzi diversi dai soci, di cui si occupa la seconda parte del comma 2 dell'art. 35. Per i soci, infatti, è invece possibile la chiamata anche ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c..

Su tale ultimo aspetto, va precisato che la disciplina dell'arbitrato societario di cui al D. Leg.vo 5/2003 è sicuramente prevalente rispetto a quella generale codicistica. In ogni caso, la particolare disciplina dell'intervento (come sopra riassunta) è comunque in linea con la generale limitazione all'intervento del terzo che l'art. 816 quinquies, comma 2 c.p.c. riduce - salva la facoltà di intervento del litisconsorte necessario (ipotesi non ricorrente nella specie) - al solo intervento volontario adesivo per interesse proprio (art. 105, comma 2 c.p.c.) e sempre che vi sia l'*accordo del terzo, delle parti e degli arbitri* (comma 1).

Deve pertanto concludersi per l'incompetenza ex art. 817 c.p.c. - per mancanza assoluta di clausola compromissoria - del Collegio Arbitrale a dirimere la controversia introdotta dal Comune di Teramo nei confronti dei convenuti avv. Alessia COGNITTI, dott. Antonio FORLINI e dott. Alfredo GROTTA.

Va, conseguentemente, dichiarata assorbita la questione, anch'essa sollevata dal COMUNE di TERAMO, della necessità di nominare un curatore speciale alla Società per prospettato conflitto di interessi tra Società e amministratori.

Consegue alla soccombenza la condanna del Comune al rimborso, in favore dei convenuti COGNITTI, FORLINI e GROTTA la cui sola posizione

viene definita con questo lodo, delle spese del giudizio liquidate – con solidarietà attiva - per le fasi di studio e introduttiva a parametri minimi con la maggiorazione prevista per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale – come da dispositivo.

E', infatti, noto che anche le decisioni in rito implicano soccombenza (Cass. SS.UU. 583/1999; Cass. 10911/2001 e Cass. 3122/2017) e debbono statuire sulle spese tutte le volte che vi è definizione del processo tra quelle parti. Si precisa sul punto che il valore della causa, benché definita in rito, è da ritenere indeterminabile perché da parametrare sullo stesso valore delle domande di merito (Cass. 17228/2011 e 10215/2001).

Non si fa luogo all'assegnazione di termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente (Tribunale di L'AQUILA sezione specializzata per le imprese) perché, secondo le affermazioni rese all'udienza del 25.9.2019 dal difensore del COMUNE di TERAMO, identico giudizio sarebbe già pendente. Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 50 c.p.c., applicabile anche ai giudizi arbitrali a seguito della sentenza n° 223/2013 della Corte Costituzionale.


Dispone per il prosieguo del giudizio esclusivamente nei rapporti tra l'attore e la RUZZO RETI S.p.A., come da separata ordinanza.

PQM

Il Collegio arbitrale, come sopra costituito e in adunanza personale di tutti i suoi componenti:

dichiara, ex art. 817 c.p.c. la propria incompetenza - per mancanza assoluta di clausola compromissoria - a conoscere della controversia introdotta, con atto datato 11.3.2019 e notificato tra l'11 ed il 28.3.2019, dal COMUNE di TERAMO nei confronti dei convenuti avv. Alessia COGNITTI, dott. Antonio FORLINI e dott. Alfredo GROTTA;

condanna il COMUNE di TERAMO al rimborso, in favore dei convenuti COGNITTI, FORLINI e GROTTA, delle spese del giudizio liquidate – con solidarietà attiva – sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 in complessivi € 4.483,20 per compensi maggiorate del 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge, oltre le spese di

A large, stylized handwritten signature in black ink is located on the right side of the page. Below it, there are smaller initials, possibly 'C', also handwritten.


funzionamento del collegio arbitrale nei limiti di quelle effettivamente anticipate dai detti convenuti.

Dispone per il prosieguo del giudizio esclusivamente nei rapporti tra l'attore e la RUZZO RETI S.p.A., come da separata ordinanza.

Così deciso, con voti unanimi, in Pescara presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale tra gli arbitri, il giorno 25 settembre 2019 e successivamente sottoscritto in Pescara il 24 ottobre 2019.

Il Presidente

Dott. Angelo ZACCAGNINI



Gli Arbitri

Avv. Giulio CERCEO

Avv. Carlo MONTANINO

